



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 12, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, l'articolo 5, recante disposizioni sull'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 giugno 1990;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2012 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, ed, in particolare, il cap. 149 denominato "benessere organizzativo e provvidenze al personale";

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione assumere iniziative di carattere sociale per i propri dipendenti atte a sostenere particolari esigenze familiari e personali degli interessati;

VISTA la necessità di adottare apposito provvedimento per aggiornare i criteri e le modalità di erogazione relativi ai contributi e alle sovvenzioni assistenziali destinate al personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA:

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente provvedimento disciplina la concessione di contributi e provvidenze assistenziali a sostegno del personale e delle loro famiglie, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è erogato a favore del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti delle disponibilità finanziarie del relativo capitolo di spesa dello stato di previsione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[Handwritten signatures and initials]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 3 (Soggetti beneficiari)

1. Può presentare domanda per il contributo previsto dal presente provvedimento il personale, anche di prestito, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per il personale non di ruolo che ha la possibilità di presentare analoga domanda presso l'amministrazione di appartenenza, sia pure in base ad una diversa disciplina.
2. La domanda non può essere presentata qualora l'esigenza dell'interessato sia coperta da polizza assicurativa.

Articolo 4 (Requisiti)

1. Può presentare domanda, per il contributo previsto dal presente provvedimento, il personale di cui all'articolo 3 in possesso di un reddito familiare, attestato dal modello ISEE, uguale o inferiore ad euro 30.000,00.

Articolo 5 (Fattispecie)

1. Il personale di cui all'articolo 3 e in possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 4 può presentare richiesta in relazione alle fattispecie di cui ai successivi commi.

2. Decesso

Sono esaminate le domande in caso di decesso:

- a. dei parenti fino al secondo grado in linea retta se a carico
- b. del coniuge, anche se legalmente separato
- c. del convivente
- d. del dipendente stesso (con erogazione a favore dei figli anche se non a carico, del coniuge, anche se separato e del convivente).

3. Spese per assistenza domiciliare prestata a:

- a. coniuge/convivente
- b. genitori disabili o non autosufficienti
- c. figli disabili o non autosufficienti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

d. al dipendente stesso

4. Spese per trasferimento/residenzialità per interventi di alta specializzazione eseguiti in struttura ospedaliera pubblica in località diversa da quella di residenza:

- a. dei parenti fino al secondo grado in linea retta se a carico
- b. del coniuge anche se legalmente separato
- c. del convivente
- d. del dipendente stesso

5. Spese per prestazioni sanitarie per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, cure dentistiche ed odontoiatriche, acquisto di lenti da vista (esclusa la montatura), se non coperte da polizza sanitaria:

- a. dei parenti fino al secondo grado in linea retta se a carico
- b. del coniuge
- c. del convivente
- d. del dipendente stesso

6. Spese per acquisto di prodotti per persone affette da malattie rare e da celiachia:

- a. dei parenti fino al secondo grado in linea retta se a carico
- b. del coniuge
- c. del convivente
- d. del dipendente stesso

7. Spese per tasse scolastiche e universitarie e dei libri di testo dei relativi cicli di studio:

- a. dei figli se a carico

Articolo 6
(Commissione)

1. Con successivo decreto del Segretario Generale verrà nominata la Commissione per l'esame delle domande di cui al presente decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 7

(Criteri di ripartizione e di assegnazione delle risorse disponibili)

1. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili, così come riportato ciascun anno dalla circolare di cui all'articolo 10, è ripartito secondo i criteri individuati nella tabella A allegata al presente provvedimento.
2. Il contributo erogato per ogni singola fattispecie è fissato secondo quanto riportato nella Tabella B allegata al presente provvedimento.
3. La Commissione forma le graduatorie per singola fattispecie tenuto conto del reddito certificato ISEE garantendo quindi l'accesso al contributo prioritariamente ai dipendenti con reddito inferiore. Nel caso di risorse non sufficienti a parità di reddito certificato ISEE il contributo previsto per la singola fattispecie sarà ripartito tra gli aventi diritto.
4. Le somme eventualmente non spese per ogni singola fattispecie ammessa al contributo sono riassegnate alle restanti voci secondo il criterio percentuale individuato dalla Tabella A allegata al presente provvedimento.

Articolo 8

(Domande di ammissione al contributo)

1. Il personale interessato deve presentare domanda, redatta esclusivamente secondo la modulistica prevista con la circolare di cui all'articolo 10, unitamente all'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) rilasciato dall'INPS ovvero da un CAF abilitato, alla dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la domanda ha ad oggetto una fattispecie non coperta da polizza assicurativa, nonché l'ulteriore documentazione come indicata dai successivi commi.

2. In caso di decesso:

- a. dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dell'avvenuto decesso;
- b. dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere nelle condizioni previste dall'articolo 5 quanto ad appartenenza al nucleo familiare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. In caso di spese per assistenza domiciliare:

- a. dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, dello stato di disabilità dell'assistito, accertato dalla competente Autorità sanitaria, nonché gli estremi identificativi del documento comprovante la disabilità;
- b. in ipotesi di ricorso ad una società di servizi:
 1. copia della fattura rilasciata dalla società, dalla quale emerga inequivocabilmente la natura e la tipologia della prestazione erogata, il destinatario della stessa ed il soggetto che sostiene le spese che deve rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 3;
 2. ove presente, copia del contratto, dal quale emergano chiaramente le mansioni alle quali il prestatore di lavoro è adibito, concluso con la società di servizi, ovvero con il prestatore di lavoro da questa indicato;
 3. dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere nelle condizioni previste dall'articolo 5 quanto ad appartenenza al nucleo familiare del soggetto fruitore dell'assistenza domiciliare;
- c. in ipotesi di contratto concluso direttamente con il prestatore di lavoro:
 1. copia del contratto dal quale emergano chiaramente le mansioni alle quali il prestatore di lavoro è adibito, concluso tra questi ed uno dei soggetti che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 3;
 2. copia delle ricevute attestanti il versamento dei contributi a favore del prestatore di lavoro;
 3. copia della documentazione attestante il pagamento degli emolumenti pattuiti (a titolo esemplificativo: ricevute di pagamento, bonifici bancari, etc.);
 4. dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere nelle condizioni previste dall'articolo 5 quanto ad appartenenza al nucleo familiare del soggetto fruitore dell'assistenza domiciliare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. In caso di spese per trasferimento/residenzialità per interventi di alta specializzazione eseguiti in struttura ospedaliera pubblica in località diversa da quella di residenza:

- a. copia della cartella clinica dalla quale si evinca il nominativo del soggetto che ha ricevuto i trattamenti medici e il periodo temporale in cui gli stessi si sono svolti;
- b. copia dei documenti di viaggio/trasporto;
- c. copia delle fatture relative alla residenzialità nella località dove hanno avuto luogo i trattamenti sanitari;
- d. dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere nelle condizioni previste dall'articolo 5 quanto ad appartenenza al nucleo familiare della persona oggetto delle cure mediche.

5. In caso di spese per prestazioni sanitarie per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, cure dentistiche ed odontoiatriche, acquisto di lenti da vista (esclusa la montatura), se non coperte da polizza sanitaria:

- a. copia delle fatture relative alle prestazioni sanitarie eseguite;
- b. dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere nelle condizioni previste dall'articolo 5 quanto ad appartenenza al nucleo familiare della persona oggetto delle cure mediche.

6. In caso di spese per acquisto di prodotti per persone affette da malattie rare e da celiachia:

- a. copia del documento di diagnosi rilasciato dall'ospedale e/o copia del tesserino rilasciato dall'ASL contenente il codice di esenzione;
- b. dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere nelle condizioni previste dall'articolo 5 quanto ad appartenenza al nucleo familiare della persona affetta da celiachia.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. In caso di spese per tasse scolastiche e universitarie e dei libri di testo dei relativi cicli di studio:

- a. copia dei pagamenti effettuati relativi a tasse scolastiche o universitarie;
- b. copia delle fatture di pagamento dei libri con descrizione dei titoli acquistati.

8. Il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali si riserva di effettuare, ai sensi della normativa vigente, verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche successivamente all'erogazione del contributo.

Articolo 9

(Limitazioni ed esclusioni)

1. Nel caso in cui più soggetti di cui all'articolo 3 facciano parte di uno stesso nucleo familiare, il contributo può essere chiesto esclusivamente da uno solo di essi per spese sostenute per il medesimo soggetto assistito.
2. Il soggetto beneficiario di cui all'articolo 3 può presentare domanda per un massimo di due fattispecie ammesse al contributo. La prima domanda, se accolta, dà diritto al 100% del contributo, la seconda domanda, se accolta, dà diritto al 25% del contributo.

Articolo 10

(Circolare attuativa)

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali provvede, con apposita circolare, ad aggiornare l'ammontare delle risorse destinate alla presente iniziativa, ad indicare i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, nonché ad adeguare le modalità operative ed i criteri di assegnazione del contributo alle eventuali norme che, successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, possono comportare modifiche alla disciplina in materia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 11 (Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione le domande già presentate nell'anno 2013, secondo quanto indicato nella circolare DRUSI 6399 del 16 febbraio 2007, devono essere riproposte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della disciplina dettata dallo stesso.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono essere presentate le domande relative alle fattispecie ammesse al contributo afferenti il periodo 1 novembre 2013 - 31 ottobre 2014.

Articolo 12 (Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo e sarà pubblicato sul sito Intranet a cura del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali.

Roma, **21 DIC. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. **9950/2014**

Roma

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

TABELLA A

	FATTISPECIE	PERCENTUALE
1	DECESSO	10%
2	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	30%
3	SPESE PER INTERVENTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	10%
4	SPESE PER VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, CURE DENTISTICHE ED ODONTOIATRICHE, ACQUISTO LENTI DA VISTA	10%
5	SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI MALATTIE RARE E CELIACHIA	10%
6	SPESE PER TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE - LIBRI DI TESTO	30%

TABELLA B

FATTISPECIE	IMPORTO MASSIMO LIQUIDABILE
DECESSO	500 euro
SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1.500 euro
SPESE PER INTERVENTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	1.000 euro
SPESE PER VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, CURE DENTISTICHE ED ODONTOIATRICHE, ACQUISTO LENTI DA VISTA	1.000 euro
SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI MALATTIE RARE E CELIACHIA	300 euro
SPESE PER TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE - LIBRI DI TESTO	400 euro

ds